



Comune  
di  
**VIGNATE**  
Città Metropolitana di Milano

Settore Tecnico –  
Manutenzione Patrimonio  
Ente

***SERVIZIO MINUTO MANTENIMENTO E DI SUPPORTO LOGISTICO ALLE ATTIVITA'  
ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI VIGNATE***

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
Geom. Massimo Balconi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Massimo Balconi

Vignate, Giugno 2021



### **Articolo 1 - Oggetto del servizio**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di minuto mantenimento in Vignate da effettuarsi alle seguenti condizioni:

- assunzione di n. 2 persone
- sostituzione del personale in caso di assenza e ferie di almeno 1 operatore (superiore a 5 giorni lavorativi);
- dotazione del personale con idonei D.P.I:
- dotazione di n. 1 cellulare per ciascuno degli operatori a carico del contraente del servizio comprensivo di ricarica;
- coordinamento.

Il contraente del servizio che si impegna a fornire n. 2 operai, presenti quotidianamente sul territorio comunale, i quali svolgeranno le attività necessarie individuate di volta in volta dal referente del Settore Tecnico del Comune.

Le attività, le prestazioni ovvero le competenze relative al servizio da eseguirsi sugli immobili facenti parte del patrimonio e demanio comunale sono quelle stabilite nel presente atto, come di seguito dettagliate, pur considerando l'elenco esemplificativo, ma non esaustivo:

- Ripristini stradali (buche, caditoie, marciapiedi)
- Pulizia periodica delle caditoie da fogliame e altro materiale ostruente
- Ripristino segnaletica (orizzontale e verticale)
- Realizzazione piccoli scavi per ripristino impianti vari
- Manutenzione opere murarie
- Ripristino di intonaci interni ed esterni
- Ripristino di pavimentazioni e rivestimenti
- Ripristino manto impermeabile su solai di copertura, balconi e pareti e opere complementari
- Ripristino e revisione serramenti interni ed esterni
- Manutenzione minuta impianti igienico – sanitari, idrici e riscaldamento (es. sostituzione guarnizioni, tasti, manopole...)
- Opere edili in genere per il ripristino di elementi e finiture dell'involucro edilizio esistente
- Allestimenti, sgomberi, traslochi e trasporti
- Controllo della funzionalità giochi e arredi
- Opere necessarie alla conservazione e al buon funzionamento di tutti gli immobili facenti parte del demanio e del patrimonio comunale
- Approntamento, allestimento e mantenimento di attrezzature per manifestazioni temporanee
- Pulizia parchi, giardini, piste ciclopedonali e controllo vuotatura cestini.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione per lo svolgimento del servizio i seguenti automezzi di proprietà dell'Ente:

- a) Fiat Scudo alimentato a gasolio;
- b) Piaggio Porter alimentato a gpl e benzina;
- c) Bonetti alimentato a gasolio;

i quali dovranno essere utilizzati esclusivamente sul territorio del Comune di Vignate e a beneficio dell'Ente, eventuali danni a terzi, compresi i trasportati, saranno garantiti per il tramite di Polizza RC Auto a Libro Matricola a carico dell'Amministrazione Comunale mentre eventuali danni che possano occorrere ai conducenti NON potranno essere garantiti dal contratto Infortuni dell'Ente, ma dovranno essere a carico del contraente del servizio.



## **Articolo 2 – Durata del servizio**

Il servizio avrà una durata di due anni decorrenti, presumibilmente, dal 1° settembre 2021.

L'appalto potrà essere eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, se condiviso, per la stazione appaltante.

## **Articolo 3 – Importo del servizio**

Importo del servizio: € 196.822,08, di cui

- 1) € 195.322,08 per servizi (soggetto a ribasso);
- 2) € 1.500,00 costo della sicurezza della interferenze (non soggetto a ribasso).

Si prevede l'adeguamento annuale del prezzo in base all'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo di beni e servizi per famiglie di operai e impiegati da applicarsi a partire dal secondo anno di incarico. La verifica di cui al precedente comma verrà effettuata con i criteri del comma 6 art.6 L. 537/1993 come sostituito dall'art. 44 L. 724/94.

## **Articolo 4 - Obblighi a carico della cooperativa sociale**

La cooperativa sociale si deve impegnare:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa anche persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91;
- b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante del contraente del servizio e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). Il contraente del servizio si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- c) a nominare un responsabile tecnico per lo svolgimento delle attività;
- d) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;
- e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- f) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in



- assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- g) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite nella cooperativa le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;
  - h) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
  - i) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del Comune o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
  - j) a concertare, sulla base del corrispettivo concordato, la possibile assunzione di due operatori indicati dal Comune o, in assenza di indicazione del Comune, individuate dal contraente del servizio stesso, dando atto che trattandosi di cooperativa sociale dovranno essere rispettati i requisiti di cui alla Legge 381/91;
  - k) l'amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro (clausola di gradimento del personale);
  - l) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
  - m) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nella presente convenzione;
  - n) a trasmettere al Comune una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni).
  - o) a compilare e a trasmettere al Comune report mensili dell'attività svolta.

#### **Articolo 5 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo**

Un referente designato dal contraente del servizio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di cui alla Legge n. 381/1991, consegna un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, al contraente del servizio.

#### **Articolo 6 – Clausola sociale**

Nell'ambito dei servizi di cui al presente appalto, ai fini di garantire i livelli occupazionali esistenti, la Società appaltatrice è tenuta ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Appaltatore uscente, fatta salva la volontà delle persone stesse. Quanto sopra come previsto dall'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Il personale addetto al servizio di minuto mantenimento dovrà essere così composto:

- 1) n. 1 addetto livello inquadramento A1 per complessive 36 ore settimanali con generiche conoscenze professionali e capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici



con autonomia esecutiva e responsabilità riferita solo al corretto svolgimento delle proprie attività nell'ambito di istruzioni fornite per l'esecuzione di servizi anche utilizzando attrezzature e procedure semplici;

- 2) n. 1 addetto livello inquadramento C1 per complessive 36 ore settimanali con capacità di eseguire lavori specialistici nel proprio ambito lavorativo e produttivo, con esperienza pregressa nello stesso livello di inquadramento di almeno 3 anni

### **Articolo 7 – Adempimento D. Lgs. N. 81/2008**

L'impresa dovrà produrre, ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, 1° comma lettera a2), autocertificazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale attestante, relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro, la realizzazione di un sistema organico della prevenzione costituito dalla presenza di:

- un responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
- un medico competente (ovvero la giustificazione, ai sensi della vigente normativa, per la mancanza di questi),
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
- documento di valutazione dei rischi per le attività tipiche dell'impresa.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle norme e dei regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

L'impresa appaltatrice è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato tecnico, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla suddetta normativa. L'impresa dovrà dotare ciascun operatore di un libretto di formazione/informazione sul documento di valutazione dei rischi e sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni.

L'impresa dovrà organizzare dei corsi di formazione, sia per il personale di nuova assunzione prima dell'inserimento lavorativo che per il restante personale almeno una volta l'anno, che trattino, tra gli altri, gli argomenti della pericolosità e del rischio per la salute e l'ambiente dei prodotti utilizzati per le pulizie e del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. L'impresa dovrà comunicare all'Amministrazione le date dei corsi organizzati, dei temi trattati e i dati sui partecipanti. Il contraente del servizio dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e di terzi. Il contraente del servizio dovrà approntare e fornire al Comune di Vignate il proprio piano di sicurezza redatto sulla base del documento di valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro, nonché, ove necessario, eventuali integrazioni al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali). La Cooperativa, al momento della stipula della convenzione, dovrà comunicare il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le norme generali sulla sicurezza ed igiene sul lavoro che l'impresa appaltatrice deve rispettare sono:

È vietato fumare in tutti gli ambienti;

Non è consentito conservare e consumare cibi e/o bevande negli edifici comunali;

In caso di evacuazione di locali il prestatore d'opera deve eseguire le indicazioni dei cartelli con simboli bianchi in campo verde per raggiungere l'esterno e tassativamente non fare uso degli ascensori e dei montacarichi;

Ogni intervento richiede un margine di preavviso da concordare con il Responsabile della Struttura;



Il Responsabile dell'impresa appaltatrice, con sopralluogo preventivo dovrà valutare l'eventuale necessità di dotare i propri dipendenti dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) idonei, la copertura profilattica antitetanica è obbligatoria;  
L'inizio degli interventi e le presenze degli addetti all'interno dei locali deve essere segnalata;  
Rispettare la cartellonistica esistente;  
Il medico competente dell'impresa appaltatrice può effettuare un sopralluogo nei locali in cui si deve intervenire;  
È vietato o la manipolazione di qualunque bene strumentale o ad essa in uso.

#### **Articolo 8 - Danni a persone o a cose.**

L'Amministrazione non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature del contraente del servizio, che possano derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione.

L'impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad essa imputabili che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni.

A tal fine il contraente del servizio, prima della stipula della convenzione, dovrà essere in possesso per tutta la durata dell'appalto apposita polizza assicurativa che preveda:

- per i danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a cose in dipendenza del servizio oggetto della presente convenzione con massimale per sinistro di €3.000.000,00 comprendente la responsabilità civile per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore.

#### **Articolo 9 - Accertamento danni.**

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante, attraverso proprio personale tecnico, alla presenza del Responsabile Tecnico del contraente del servizio.

A tale scopo sarà data, con sufficiente anticipo, comunicazione scritta al contraente del servizio circa il giorno e l'ora in cui si verificherà lo stato dei danni in modo da consentire alla stessa di intervenire.

#### **Articolo 10 - Pagamento delle prestazioni.**

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni è effettuato secondo le seguenti modalità:

- 1) rata mensile posticipata determinata nella misura di un ventiquattresimo dell'importo contrattuale.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo comunale della fattura.

I pagamenti saranno subordinati all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'aggiudicatario si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti.

Gli importi devono intendersi gravati di I.V.A. secondo l'aliquota vigente.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario può sospendere il servizio. Qualora l'Aggiudicatario si renda inadempiente a tale obbligo, la Convenzione si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed



unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificato o lettera raccomandata a/r.

#### **Articolo 11 - Pagamento delle prestazioni straordinarie**

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni straordinarie effettuate su richiesta specifica da parte del Direttore del Servizio verrà effettuato a conclusione del servizio con riferimento alle ore effettivamente svolte e per gli importi orari specificati nell'allegato n. 6 "Modulo offerta economica".

#### **Articolo 12 - Consorzi**

Nel caso di convenzione stipulata con un cooperati, l'eventuale sostituzione della Cooperativa esecutrice deve essere autorizzata da parte del Comune.

#### **Articolo 13 - Risoluzione della convenzione**

L'Amministrazione Comunale può chiedere la risoluzione della convenzione nei seguenti casi mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni e senza necessità di ulteriori adempimenti:

- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- in casi di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- in caso di inadempimento degli ordini dati e concernenti l'esecuzione dei servizi, in modo da compromettere la regolare effettuazione degli stessi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte del contraente del servizio senza giustificato motivo;
- rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare lo stato igienico-sanitario e di decoro degli ambienti;
- la cancellazione del contraente del servizio dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte del Comune, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza;
- dopo cinque contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamentari relative al servizio, verificatesi nel periodo contrattuale;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto qualora i risultati siano ritenuti insoddisfacenti, dopo 30 giorni dal periodo di prova.

Il contraente del servizio in tal caso non potrà vantare pretese di sorta.

La risoluzione della convenzione, per gravi inadempienze, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio ad altra ditta. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

Per tali danni e spese la Stazione appaltante si rivarrà sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla cooperativa, compreso il deposito cauzionale prestato a garanzia degli adempimenti.

#### **Articolo 14 - Risoluzione delle controversie**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto dovrà essere risolta, ai sensi del Codice di Procedura Civile, attraverso il ricorso alla competente autorità giudiziaria presso il Foro di Milano, è esclusa la competenza arbitrale.



#### **Articolo 15 – Cauzione definitiva**

A copertura di tutti gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente appalto, l'impresa appaltatrice dovrà prestare una cauzione definitiva calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. La durata di detta cauzione dovrà essere pari alla durata dell'appalto. Fermo quanto previsto dal suddetto comma 3, nel caso di escussione della cauzione nel corso del rapporto, l'impresa dovrà provvedere a reintegrare la cauzione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune di Vignate. La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte del Comune di Vignate.

#### **Articolo 16 - Spese di stipula della convenzione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del contraente del servizio.

#### **Articolo 17 - Responsabile del procedimento**

Il Comune nomina quale responsabile del procedimento il Geom. Massimo Balconi cui il contraente del servizio si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

#### **Articolo 18 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

Il contraente del servizio è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione, la quale si risolverà di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3, qualora il contraente del servizio non assolva agli obblighi previsti dalla normativa.

L'Amministrazione Comunale verifica in occasione di ogni pagamento al contraente del servizio e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.